COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
Viale Regina Margherita , 89817 Briatico
Tel. 0963/395823 Fax 0963/391006

Prot. n. 2655 del 25 maggio 2014

N° 6/2014 Reg. Ordinanze

ORDINANZA DI SGOMBERO IMBARCAZIONI ABBANDONATE LUNGO IL TRATTO DEL DEMANIO MARITTIMO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- *A seguito di sopralluogo informale effettuato dai Commissari Straordinari Ingenito Gargano, Iannò, congiuntamente alla Capitaneria di Porto,presenti i responsabili degli uffici tecnici LL.PP., Edilizia ed Urbanistica, il Comandante della Polizia Municipale alla località Marina di Briatico, si è constatato che:*
  1) *Nell'arenile posto sulla destra della storica "Torretta", contiguo al piazzale pubblico oggetto di recenti lavori di riqualificazione, e, quindi al di fuori dell'area utilizzata al rimessaggio delle imbarcazioni da pesca, risulta la presenza di numerose piccole imbarcazioni da diporto;*
  2) *In tale tratto di spiaggia, i suddetti natanti, rimessati in modo disordinato fino a ridosso della stessa Torretta, unitamente ai verricelli che, posizionati sul suolo pubblico, sono utilizzati per il loro ritiro dal mare, danno adito ad ingombri impropri e pericolosi, che ostacolano la libera fruizione;*
  3) *Nel tratto di spiaggia sito tra il molo artificiale e la stessa Torretta, che, pur in assenza di una qualsivoglia regolamentazione, per come già accennato, viene da sempre utilizzato da pescatori, professionali e non, per il rimessaggio delle "Barche da Pesca", con specifico riguardo alle porzioni di spiaggia circostanti i numerosi verricelli a motore, sono in essere problematiche di natura ambientale provocate dagli sversamenti di carburanti ed oli;*

- *Con precedente ordinanza n° 32/2013, riguardante nello specifico la località S. Irene, si era ordinato l'immediato sgombero del tratto di spiaggia da ogni e qualunque natante, nonché dagli accessori vari presenti sulla stessa area;*

- *A seguito di tale ordinanza, i proprietari delle barche, - d'intesa con il responsabile dell'ufficio tecnico edilizia ed urbanistica,- pur avendo provveduto, per la maggiore estensione della spiaggia precedentemente occupata, alla rimozione dei verricelli, dei relativi blocchi di ancoraggio in cemento e delle imbarcazioni, nonchè al suo livellamento e pulizia, tanto che oggi risulta libera e fruibile,- hanno chiesto di poter continuare ad utilizzare per la sosta delle barche l'area demaniale ancora rimasta occupata, impegnandosi ad adempiere a tutto quanto altro dovesse necessitare, nel rispetto delle regole che all'uopo dovessero essere stabilite dal Comune;*
-

Considerato *che l'abbandono di qualsivoglia materiale in spazio pubblico è da considerarsi deposito abusivo di rifiuti ingombranti;*

Ritenuto*, altresì, per quanto sopra premesso, di poter aderire, estendendola, nelle more dell'approvazione del piano spiaggia, anche alla località Marina, alla richiesta formulata dai proprietari della barche di località S. Irene, consentendo la sosta ordinata, su una ben delimitata porzione di arenile, delle imbarcazioni da pesca e da diporto;*

Sentito *il parere del Comandante della Capitaneria di Porto;*

Vista *la L 241/90 e s.m.i. ;*

Visto *il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali ,D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;*

ORDINA

1) *Di individuare, quale area di sosta alla località S. Irene, la porzione di arenile attualmente rimasta occupata dalle imbarcazioni, rimandando all'ufficio tecnico l'onere della perfetta delimitazione;*
2) *Di individuare, quale area di sosta alla località Marina, la porzione di arenile compresa tra il molo artificiale e l'area di rispetto della storica "Torretta", rimandando all'ufficio tecnico l'onere della perfetta delimitazione;*
3) *L'immediato sgombero da ogni e qualunque natante, nonché dagli accessori vari presenti, delle porzioni di arenile ricadenti al di fuori delle due aree sopra individuate alle località S. Irene e Marina;*
4) *L'immediato sgombero, concordando la sostituzione, dalle aree attualmente autorizzate per la sosta, dei verricelli che, per come verificato, potrebbero creare problemi di inquinamento ambientale;*
5) *Il divieto di adibire a deposito, anche provvisorio, ed a rimessaggio delle barche i tratti di spiaggia pubblica non individuati allo scopo, autorizzando unicamente la sosta per il tempo necessario a consentire il trasporto per il giusto allontanamento in luogo idoneo e comunque con modalità tali da non arrecare disagio o pericolo ai fruitori della spiaggia;*

6) *Di demandare al Segretario Comunale unitamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Demanio Marittimo, l'onere di predisporre un regolamento riguardante le aree demaniali da individuare per la sosta;*
7) *Di demandare al Comandante della Polizia Municipale l'onere di procedere al censimento delle barche che normalmente sostano nelle stesse due aree, nonché dei pescatori professionali.*

AVVERTE

Che a far data dall'emissione della presente Ordinanza, trascorsi 30 giorni senza che i legittimi proprietari delle imbarcazioni sopra descritte abbiano provveduto alla relativa rimozione, si provvederà d'ufficio, trasportando il natante in altra area che l'Ente si riserva di individuare, ove verrà conservato per ulteriori 30 giorni. Trascorso questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto richiesta di restituzione dell'imbarcazione previo pagamento degli oneri conseguenti il trasporto del natante da parte dell'Ente Pubblico, lo stesso verrà conferito nelle opportune sedi per lo smaltimento o la vendita.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:
- sul sito istituzionale del Comune;
- all'Albo Pretorio on-line del Comune
- su ognuna delle imbarcazioni presenti nell'area di che trattasi
La trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di conseguenza e per il controllo , unitamente ai dipendenti dell'ufficio tecnico, del rispetto dell'ordinanza stessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, sarà punito, ove non sussistano più gravi reati, a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni

La Commissione Straordinaria
Ingenito Gargano Micucci Iannò

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

1) *ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero*
2) *ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.*